

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 24 giugno 2022, n. 222

Ottemperanza Sentenza TAR Lecce Prima Sezione n. 549/2022 Reg. Prov. Coll. - D.Lgs. 152/2006 e smi, L. 241/1990- Procedimento ex art.27-bis del TUA ex art. 27 - bis del TUA e di Valutazione di incidenza ex art. 10 co. 3 per il progetto P.S.R. 2014-2020 Misura 8 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste" Sottomisura 8.1 "Sostegno alla forestazione/all'imboschimento" Azione 1 "Boschi misti a ciclo illimitato" sito in agro di Statte (TA), Località Monte S. Angelo.

Proponente: Rosa Ardino

IL DIRIGENTE della SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 "*Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale*" ed in particolare gli artt. 4 e 5.

VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto "*Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali*".

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*".

VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni*";

VISTO l'art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 "*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*".

VISTO l'art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" ed il Reg. 2016/679/UE.

VISTA il D.P.G.R. Puglia 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "MAIA".

VISTA la D.G.R. n 458 del 08/04/2016 avente ad oggetto "*Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni*".

VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto "*Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni*".

VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016 e successive proroghe e la D.G.R. n. 211 del 25/02/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla dott.ssa Antonietta Riccio;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente oggetto *Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*;

VISTA la DGR n. 85 del 22 gennaio 2021 avente ad oggetto: "*Revoca conferimento incarichi direzione Sez. Dipartimento G.R. deliberazione G.R. 25 febbraio 2020, n.211 e ulteriore proroga incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della G.R. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione dei Servizi strutture della G.R.*";

VISTA la Determina n. 13 del 29/04/2021, codice cifra 006/DIR/2021/00013, avente oggetto: *Deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2021, n. 674 ad oggetto "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0". Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere*

delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.” - Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26 aprile 2021 n. 678 di nomina del Direttore di Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana all’Ing. Paolo Garofoli;

VISTA la DGR 01 settembre 2021, n. 1424 *“Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale ed Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale.”;*

VISTA la Determina n. 7 dell’01/09/2021, avente ad oggetto: Deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 2021, n. 1084, avente ad oggetto *“Deliberazione della Giunta regionale 1 settembre 2021, n. 1424, avente ad oggetto “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 “Modello Organizzativo Maia 2.0”. Ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale. Atto di indirizzo al Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione per la ulteriore proroga degli incarichi di direzione in essere dei Servizi delle strutture della Giunta regionale:” Ulteriore proroga degli incarichi di dirigenti di Servizio”.*

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990 n.241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 *“Norme in materia ambientale”* e s.m.i.;
- la L.R. 12 aprile 2001 n.11 *“Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale”* e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 *“Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”* e s.m.i.;
- il R.R. 17 maggio 2018 n.07 *“Regolamento per il funzionamento del Comitato Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale”*

EVIDENZIATO CHE:

- il progetto è stato ammesso a finanziamento nell’ambito del P.S.R 2014/2020 Misura 8 *“Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste”* Sottomisura 8.1 *“Sostegno alla forestazione/all’imboschimento. Azione 1 “Boschi misti a ciclo illimitato, pertanto trovando applicazione quanto disciplinato dalla L.R. 18/2012 come modificata dalla L.R. 67/2017;*
- la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia è l’articolazione regionale preposta all’adozione del provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27 - bis del TUA, giusta nota direttoriale AOO_009/1395 del 28.02.2019.

CONSIDERATO CHE:

- con nota prot. AOO_089/05/005/2022 n. 6024 la Sezione Autorizzazioni Ambientali ha convocato seduta di CDS per il giorno 13 maggio 2022 al fine del conseguimento del provvedimento autorizzatorio unico regionale che comprende il provvedimento di VIA ed i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto in epigrafe, in ossequio alle disposizioni dell’art. 27-bis del TUA ed in ottemperanza della sentenza del TAR Lecce n. 549/2022;
- nel corso della ridetta seduta si richiamavano brevemente tutte le scansioni procedurali, già ampiamente note agli Enti intervenuti e ritualmente pubblicate sul Portale Ambientale, succedutesi

sino alla data della sentenza del Tar Lecce per la quale oggi si convocava seduta di CDS al fine dell'ottemperanza della stessa;

- Il RUP del procedimento PAUR dava lettura della nota pervenuta a mezzo Pec, in data 09.05.2022, dall'Avv. Bice Pasqualone in nome e per conto del soggetto proponente, rappresentando che dalla lettura della sentenza del TAR Lecce emerge chiaramente come l'Autorità competente PAUR debba ponderare e valutare gli interessi in gioco del procedimento de quo e gli altri aspetti connessi tutti già evidenziati nella nota di convocazione della odierna Conferenza, non già contrariamente a quanto asserito aprioristicamente in detta nota: *“adottando il provvedimento definitivo favorevole di PAUR, in virtù della positiva VIA di cui alla d.d. n. 104/2021 considerando che non è posto in dubbio da nessuna Autorità (come rilevato dal G.A.) che l'attuale progetto di rimboschimento ha effetti positivi rispetto alla situazione attuale”*;

PRESO ATTO CHE

Nel corso della seduta di CDS sono pervenuti i contributi resi da:

1. Provincia Taranto Ente gestore Parco regionale Terre delle Gravine prot. n. 159494/2022 del 13.05.2022.
2. Arpa Puglia Dap Taranto prot. n. 36632 del 13.05.2022 che ripercorrendo l'istruttoria precedente evidenzia quanto di seguito *“Tutto quanto sopra rappresentato, tenuto conto che il Servizio VIA e VInCA Regionale ha già rilasciato il giudizio di compatibilità ambientale con D.D. n. 104 del 24.03.2021, che l'ordine del giorno dei lavori della Conferenza di Servizi del 13.05.2022 riguarda “1. aggiornamento dei pareri definitivi sulla scorta della documentazione agli atti con particolare riferimento agli aspetti paesaggistici e alle norme autorizzative previste dalla L.r. n. 6/2011, in ossequio alla Sentenza resa dal Tar Lecce”, fatte salve le valutazioni di merito dell'Ente di Gestione del Parco Naturale Regionale (Provincia di Taranto) con riferimento al rispetto dei requisiti della L.R. n. 18/2005 e s.m.i, nonché quelle della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia in materia di autorizzazione paesaggistica, si evidenzia che nella documentazione in atti, limitatamente agli aspetti di Valutazione di Impatto Ambientale, non si identificano elementi tecnici aggiornati rispetto a quanto già valutato con parere prot. ARPA Puglia n. 60578 del 14.09.2020, che pertanto si conferma”*.

RILEVATO CHE

- Nel corso della seduta di CDS il dott. Filippo Bellini della Provincia di Taranto ripercorreva tutto l'iter originario di cui alla richiesta di finanziamento presentato dal soggetto proponente dando lettura del contributo predisposto dall'Ente per la seduta odierna (prot. 159494/2022 del 13.05.2022) e leggendo altresì, dopo richiesta di precisazione da parte della Conferenza, di quanto riportato nel proprio provvedimento finale prot. 9928 del 26.03.21 del Parco, *“[...] l'art. 29 della Legge Quadro sulle Aree Protette, la riduzione in pristino dello stato dei luoghi o la ricostituzione di specie vegetali o animali non può che avvenire “a spese del trasgressore con responsabilità solidale del committente”*.

- L'Arch. Vincenzo Lasorella, Dirigente della Sezione Tutela e valorizzazione del paesaggio, ha rappresentato che, come si evince dalla documentazione agli atti del procedimento, dal 2013 al 2016 sull'area in oggetto risultano operati interventi non autorizzati e a norma del comma 1 art. 167 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.lgs n. 42/2004 e s.m.i., la rimessione in pristino non è compatibile con l'erogazione di un finanziamento pubblico, precisando altresì che si interviene su un territorio manomesso che non poteva essere oggetto di intervento evidenziandone a verbale le motivazioni;
- Nel corso delle sedute di CDS sono emerse le posizioni prevalenti, in termini di valutazione degli

interessi pubblici qualificati, a seguito del bilanciamento dei diversi interessi in gioco così come richiesto dal Tar Lecce con Sentenza 549/2022. Dette posizioni hanno individuato nella tutela paesaggio in area naturale protetta regionale, la priorità del ripristino dello stato dei luoghi ante modifica non autorizzata rispetto all'intervento di riforestazione proposto, tanto anche in considerazione che la messa in pristino non può che avvenire a spese del trasgressore e non a mezzo di un progetto finanziato, benché ambientalmente meritevole.

VISTA la Sentenza resa dalla prima Sezione del Tar Lecce n. 549/2022;

PRESO ATTO

della Determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, indetta con con nota prot. AOO_089/05/005/2022 n. 6024 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali in ossequio alle disposizioni dell'art. 27-bis del TUA ed in ottemperanza della sentenza del TAR Lecce n. 549/2022 i cui esiti sono stati trasmessi a tutti gli Enti coinvolti nel procedimenti di che trattasi con nota prot. n. 7207 del 01.06.2022.

VISTE le scansioni procedurali svolte, così come compendiate nella Determinazione motivata di Conferenza di Servizi tenutasi in data 13/05/2022 ed aggiornata al 31/05/2022, convocata giusta nota prot. n. AOO_089/05/005/2022 n. 6024 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali in ottemperanza della sentenza del TAR Lecce n. 549/2022 i cui esiti sono stati trasmessi a tutti gli Enti coinvolti nel procedimenti di che trattasi con nota prot. n. 7207 del 01.06.2022.

RILEVATO che tutta la documentazione afferente al procedimento amministrativo è agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali, nonché ritualmente pubblicata su Portale Ambientale della Regione Puglia.

RICHIAMATE le disposizioni di cui:

- all'art.27-bis co.7 del TUA: *"...(omissis)... La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita. Resta fermo che la decisione di concedere i titoli abilitativi di cui al periodo precedente è assunta sulla base del provvedimento di VIA, adottato in conformità all'articolo 25, commi 1, 3, 4, 5 e 6, del presente decreto."*
- l'art. 2 della L.241/1990 *"Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso"*.

RITENUTO CHE, richiamate le disposizioni di cui all'art. 25 e 27-bis del TUA, nonché l'art. 2 della L. 241/1990, per tutte le motivazioni ampiamente rassegnate **non sussistano** i presupposti per procedere al rilascio del PAUR ex 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. inerente al progetto in oggetto, proposto dalla Sig.ra Rosa Ardino;

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.e Reg. 2016/679/UE

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, ai sensi dell'art.25 e 27 - bis del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. e dell'art.2 co.1 della L. 241/1990 e smi

DETERMINA

In ottemperanza della Sentenza del Tar Lecce n. 549/2022 di concludere con esito negativo il procedimento finalizzato all'ottenimento del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 co.1 della L. 241/1990 e smi e del combinato disposto di all'art. 25 e art. 27 - bis co. 7 ultimo capoverso del TUA, di cui all'istanza trasmessa dalla Sig.ra Rosa Ardino con nota acquisita al prot. prot. AOO_089/18/09/2019 n. 11165.

Costituisce parte integrante del presente provvedimento il seguente allegato:

- Allegato 1: "Determinazione motivata della Conferenza di servizi del 13/05/2022 e 31/05/2022" – comprensiva dei relativi allegati in essa menzionati.
- **di notificare** il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a: Sig.ra Rosa Ardino
- **di trasmettere** il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
 - Ministero della Cultura Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo;
 - Provincia di Taranto in qualità di Ente gestore del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine";
 - ARPA Puglia;
 - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
 - Sezione Lavori Pubblici - Servizio Autorità Idraulica;
 - Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale (Sede Puglia);
 - Comune di Statte;
 - Avvocatura regionale
 - Autorità di Gestione del PSR
- **di trasmettere copia** conforme del presente provvedimento al Segretariato della Giunta Regionale.

Il presente provvedimento, redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii., emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e smi, firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, è composta da n.8 pagine compresa la presente, oltre l'Allegato "Determinazione motivata della Conferenza di servizi" composto da n. 7 pagine, i relativi suoi allegati.

Il presente provvedimento:

- a) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- b) sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato

ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il Dirigente a.i. della Sezione Autorizzazioni Ambientali
Dott.ssa Antonietta Riccio

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI****DETERMINAZIONE MOTIVATA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI****13/05/2022 – 31/05/2022**

Procedimento:	Ottemperanza Sentenza TAR Lecce Prima Sezione n. 549/2022 Reg. Prov. Coll. - Convocazione Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona ai sensi dell'art. 27 bis del D.lgs 152/06 e s.m.i..PAUR art. 27bis del Dlgs 152/2006 e ss.mm. e ii..
Progetto:	P.S.R. 2014-2020 Misura 8 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste" Sottomisura 8.1 "Sostegno alla forestazione/ all'imboschimento" Azione 1 "Boschi misti a ciclo illimitato sito in agro di Statte (TA), Località Monte S. Angelo. D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii- Parte II - All. IV c. 1 lett. b).
Tipologia:	L.R. 11/2001 e ss.mm.ii. - Elenco B.2.b
Autorità Comp.	Sezione Autorizzazioni Ambientali
Proponente:	Sig.ra Rosa Ardino

Il giorno 13 maggio 2022 alle ore 9.45 circa si tiene la seduta di Conferenza dei Servizi, regolarmente convocata - ai sensi dell'art.14 co.2 e co.4 della L. 241/1990, dell'art. 27 - bis co. 7 del TUA e dell'art.15 della L.R. 11/2001 e smi - con nota della Sezione Autorizzazioni Ambientali prot. AOO_089/05/005/2022 n. 6024, ai fini del conseguimento del provvedimento autorizzatorio unico regionale che comprende il provvedimento di VIA ed i titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto in epigrafe, in ossequio alle disposizioni dell'art. 27-bis del TUA ed in ottemperanza della sentenza del TAR Lecce n. 549/2022.

In considerazione del Decreto del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, ed i successivi i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e considerato il perdurare della emergenza epidemiologica nonché la concomitante necessità di dare seguito agli adempimenti istruttori ex art. 27 - bis co.7 del TUA per l'intervento in oggetto, la Conferenza, si svolge in modalità telematica sulla piattaforma "Lifesize", così come comunicato nella predetta nota di convocazione.

Presiede la Conferenza la Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, dott.ssa Antonietta Riccio.

Svolge la funzione di segretario verbalizzante il RUP ,PAUR Avv. Francesco De Bello e il Dott. Giovanni Zaccaria funzionario istruttore del procedimento.

Il segretario verbalizzante effettua l'accertamento dei presenti rappresentando, che, con riferimento alle disposizioni che regolano le Conferenze di Servizi, ogni Ente o Amministrazione convocata partecipa alla Conferenza di Servizi attraverso un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell'amministrazione stessa su tutte le decisioni di competenza della conferenza, anche indicando le modifiche progettuali eventualmente necessarie ai fini dell'assenso (art. 14 ter co.3 della L. 241/1990 e smi); qualora il rappresentante legale dell'Amministrazione sia assente, il

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

soggetto partecipante in sostituzione di questi deve essere munito di formale provvedimento di delega dalla quale risulti l'attribuzione della competenza ad esprimere definitivamente la volontà dell'Ente rappresentato.

Dei soggetti convocati sono presenti:

Per la Provincia di Taranto il Dott. Filippo Bellini.

Per la Regione Puglia Tutela e Valorizzazione Paesaggio Arch. Vincenzo Lasorella e Ing. Grazia Maggio.

Preso atto delle presenze, il Presidente avvia ufficialmente i lavori della conferenza:

- precisando che l'oggetto della odierna CDS è quello di procedere ad una ponderata e motivata valutazione del progetto presentato, attraverso il bilanciamento dei diversi interessi in gioco così come statuito dal Tar Lecce con sentenza 549/2022;

- richiamando, preliminarmente, le disposizioni di cui all'art. 14 - ter (Conferenza simultanea) e art. 14 - quater (Decisione della Conferenza di Servizi) della L. 241/1990 e smi;

- rammentando che il procedimento ha ad oggetto gli interventi presentati nell'ambito del PSR Puglia 2014/2020 Misura 8 - Sottomisura 8.1 "Sostegno alla forestazione/all'imboschimento" - Azione 1 "Boschi misti a ciclo illimitato sito in agro di Statte (TA), Località Monte S. Angelo" per il quale, la Sig.ra Rosa Ardino, con nota del 10/09/2019, acquisita al prot. AOO_089/18/09/2019 n. 11165, ha trasmesso istanza per "l'avvio del procedimento per l'emissione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, (art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.)", relativo alla "Realizzazione di un bosco misto a ciclo illimitato;

- richiamando brevemente tutte le scansioni procedurali, già ampiamente note agli intervenuti e ritualmente pubblicate sul Portale Ambientale, succedutesi sino alla data della sentenza del Tar Lecce per la quale oggi si è convocata CDS al fine dell'ottemperanza della stessa.

Il RUP del procedimento da lettura della nota pervenuta a mezzo Pec, in data 09.05.2022, dall'Avv. Bice Pasqualone in nome e per conto del soggetto proponente, rappresentando che dalla lettura della sentenza del TAR Lecce emerge chiaramente come l'Autorità competente PAUR debba ponderare e valutare gli interessi in gioco del procedimento de quo e gli altri aspetti connessi tutti già evidenziati nella nota di convocazione della odierna Conferenza, non già contrariamente a quanto asserito aprioristicamente in detta nota: *"adottando il provvedimento definitivo favorevole di PAUR, in virtù della positiva VIA di cui alla d.d. n. 104/2021 considerando che non è posto in dubbio da nessuna Autorità (come rilevato dal G.A.) che l'attuale progetto di rimboschimento ha effetti positivi rispetto alla situazione attuale"*.

A. Contributi Istruttori/Osservazioni/Pareri successivi alla sentenza del Tar Lecce n. 549/2022

Si rappresenta che i precedenti pareri sono tutti conosciuti dagli Enti intervenuti e dal soggetto Proponente nonché pubblicati ritualmente sul Portale Ambientale e che successivamente alla Sentenza resa dal Tar Lecce per la quale si procede ad ottemperanza in sede odierna sono pervenuti i seguenti contributi:

1. Provincia Taranto Ente gestore Parco regionale Terre delle Gravine prot. n. 159494/2022 del 13.05.2022.
2. Arpa Puglia Dap Taranto prot. n. 36632 del 13.05.2022 che ripercorrendo l'istruttoria precedente evidenzia quanto di seguito *"Tutto quanto sopra rappresentato, tenuto conto che il*

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA****SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

Servizio VIA e VInCA Regionale ha già rilasciato il giudizio di compatibilità ambientale con D.D. n. 104 del 24.03.2021, che l'ordine del giorno dei lavori della Conferenza di Servizi del 13.05.2022 riguarda "1. aggiornamento dei pareri definitivi sulla scorta della documentazione agli atti con particolare riferimento agli aspetti paesaggistici e alle norme autorizzative previste dalla L.r. n. 6/2011, in ossequio alla Sentenza resa dal Tar Lecce", fatte salve le valutazioni di merito dell'Ente di Gestione del Parco Naturale Regionale (Provincia di Taranto) con riferimento al rispetto dei requisiti della L.R. n. 18/2005 e s.m.i, nonché quelle della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia in materia di autorizzazione paesaggistica, si evidenzia che nella documentazione in atti, limitatamente agli aspetti di Valutazione di Impatto Ambientale, non si identificano elementi tecnici aggiornati rispetto a quanto già valutato con parere prot. ARPA Puglia n. 60578 del 14.09.2020, che pertanto si conferma".

Il dott. Filippo Bellini della Provincia di Taranto ripercorre brevemente tutto l'iter originario di cui alla richiesta di finanziamento presentata dal soggetto proponente e da lettura del contributo predisposto dall'Ente per la seduta odierna (prot. 159494/2022 del 13.05.2022).

A richiesta di precisazione da parte della CDS, il dott. Bellini da lettura di quanto riportato nel provvedimento finale prot. 9928 del 26.03.21 del Parco, "[...] l'art. 29 della Legge Quadro sulle Aree Protette, la riduzione in pristino dello stato dei luoghi o la ricostituzione di specie vegetali o animali non può che avvenire "a spese del trasgressore con responsabilità solidale del committente".

Il Presidente chiede agli Enti preposti, quali siano gli atti di formale contestazione in danno del soggetto obbligato dell'illecito riferito dalla Provincia di Taranto Ente gestore del Parco stante il sopralluogo compiuto dalla Polizia Provinciale.

L'Arch. Vincenzo Lasorella, Dirigente della Sezione Tutela e valorizzazione del paesaggio, rappresenta che, come si evince dalla documentazione agli atti del procedimento, dal 2013 al 2016 sull'area in oggetto risultano operati interventi non autorizzati e a norma del comma 1 art. 167 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.lgs n. 42/2004 e s.m.i., la rimessione in pristino non è compatibile con l'erogazione di un finanziamento pubblico.

Rileva altresì che si interviene su un territorio manomesso che non poteva essere oggetto di intervento.

Sulla obbligatorietà di assumere l'autorizzazione paesaggistica per le opere già eseguite, si richiama quanto evidenziato nelle note già trasmesse. Si osserva in ogni caso che l'area oggetto di trasformazione risulta ricompresa all'interno di un' "Area di notevole interesse pubblico", attinta dal vincolo paesaggistico istituito ai sensi della Legge n. 1497/1939, PAE0144, Decreto n. 01-08-1985 pubblicato nella G. U. n. 30 del 06-02-1986 di **Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona collinare di Monte S. Angelo sita nei comuni di Taranto e Crispiano**, oltre ad essere ricompresa all'interno del Parco naturale Regionale "Terra delle Gravine", istituito con L.R. n. 18 del 20/12/2005.

Nella scheda PAE0144 si legge tra l'altro "L'area in oggetto si caratterizza per la presenza di propaggini delle alture murgiane, localmente denominate Murge tarantine, che comprendono una specifica parte dell'altopiano calcareo quasi interamente ricadente nella parte centro-orientale della Provincia di Taranto e affacciante sul Mar Ionio. Caratteri tipici di questa porzione dell'altopiano sono quelli condizionati dai processi fluviali e tettonici, per la presenza di importanti scarpate morfologiche e incisioni fluvio-carsiche". E ancora "Nel "riconoscimento" del vincolo sono espressamente indicati elementi di valore (folta vegetazione) da ricondurre a tale componente. Nell'area sono comunque presenti delle componenti botanico - vegetazionali di valore".

Quanto accertato nel verbale di sopralluogo, effettuato in data 05.03.2014 dagli Uff.li ed Agenti di P.G., non è mai stato contestato dal proponente in questo procedimento. Lo stesso si è limitato a dichiarare, nella nota dell'Avvocato Padrone del 25/11/2020, che le attività effettuate

**REGIONE
PUGLIA****DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**

non necessitavano di alcuna autorizzazione, in quanto *“trattasi di ordinarie lavorazioni per la coltivazione estensiva. Si ritiene errata l’affermazione del proponente secondo la quale “le trasformazioni avvenute sarebbero riconducibili a “interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio”* in quanto non è possibile ricondurre all’attività agro-silvo-pastorale la trasformazione di aree naturali in aree destinate all’attività agricola, a maggior ragione se quell’attività di trasformazione comporta pregiudizio sulle componenti paesaggistiche tutelate e che hanno permesso il riconoscimento di un’Area di notevole interesse pubblico, come espressamente rinvenibile dalla **scheda PAE0144, Decreto n. 01-08-1985.**

Pertanto la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio evidenzia che, per le motivazioni contenute nei contributi già agli atti del procedimento, non possedendo i lavori previsti nel progetto autonomia funzionale rispetto alle opere già eseguite in assenza della necessaria Autorizzazione Paesaggistica, non può esprimere il proprio parere di competenza.

Si evidenzia infine che, ai fini paesaggistici, qualora sussistano i presupposti, l’eventuale ripristino dello stato dei luoghi, nonché l’eventuale autorizzazione paesaggistica in sanatoria dovranno seguire le procedure di cui all’art. 167 del D. Lgs. 42/2004, previo parere vincolante della competente Soprintendenza.

La Cds dunque pur riconoscendo che il progetto è ambientalmente meritevole, come da D.D. VIA n. 104 del 23.04.2021, rileva che l’autorità di gestione del PSR non potrebbe procedere a finanziamento per i motivi innanzi esposti dai soggetti intervenuti.

Dopo ampia discussione, alle ore 11.30 circa, i presenti all’unanimità concordano di approfondire le questioni sottese ed aggiornare i lavori della Conferenza al 31 maggio 2022 ore 9.30 al fine di pervenire a definitive determinazioni.

In data 31 maggio alle ore 9.30 si riprendono i lavori, presiede la Conferenza la Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, dott.ssa Antonietta Riccio. Svolge la funzione di segretario verbalizzante, il RUP PAUR Avv. Francesco De Bello e il Dott. Giovanni Zaccaria funzionario istruttore del procedimento. Per la Sezione Tutela e Valorizzazione Paesaggio sono presenti il Dirigente di Sezione, Arch. Vincenzo Lasorella, e il funzionario istruttore, Ing. Grazia Maggio.

Determinazioni della Conferenza di Servizi

Il Presidente ricorda che la Conferenza di Servizi è stata convocata ai sensi e per gli effetti dell’art. 27 - bis co.7 del TUA, in modalità sincrona e si svolge ai sensi dell’articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Considerato che:

- con nota prot. AOO_145/01/09/2021 n. 7996, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio ha evidenziato che non essendo stata dimostrata la legittimità paesaggistica dello stato dei luoghi ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. non è possibile esprimere parere di competenza in riferimento al procedimento in oggetto.
- la Provincia di Taranto, con nota prot. n. 9928 del 26.03.21ha confermato il diniego del proprio nulla osta alla realizzazione dell’intervento per le motivazioni ivi riportate.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITÀ
URBANA**
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Nel corso delle sedute di CDS sono emerse le posizioni prevalenti, in termini di valutazione degli interessi pubblici qualificati, a seguito del bilanciamento dei diversi interessi in gioco così come richiesto dal Tar Lecce con sentenza 549/2022.

Dette posizioni hanno individuato nella tutela paesaggio in area naturale protetta regionale, la priorità del ripristino dello stato dei luoghi ante modifica non autorizzata rispetto all'intervento di riforestazione, tanto anche in considerazione che la messa in pristino non può che avvenire a spese del trasgressore e non a mezzo di un progetto finanziato, benchè ambientalmente meritevole.

Pertanto, la Cds, ai sensi dell'art.27bis comma 7 del d.Lgs 152/2006 s.m.i., per le motivazioni ampiamente innanzi riportate, conclude negativamente il procedimento relativo al Provvedimento autorizzatorio unico regionale del progetto in esame.


Il presente verbale viene emesso in forma di documento informatico ex D. Lgs. 82/2005 e s.m.i., firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

Si dà atto che, attese le modalità di svolgimento mediante videoconferenza della seduta, i componenti provvedono all'apposizione della propria firma sul verbale in formato digitale mediante la trasmissione di apposita dichiarazione.

I lavori si chiudono alle ore 12.40 circa

Il RUP

Avv. Francesco De Bello





Documento firmato digitalmente

Id: 2022_089 Co.Ge.: CE

Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali
PEC: servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: ID VIA 473 - Convocazione Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona ai sensi dell'art. 27 bis c.7 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. - Ottemperanza Sentenza TAR Lecce n. 549/2022 - P.S.R. 2014-2020 Misura 8 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste" Sottomisura 8.1 "Sostegno alla forestazione/all'imboschimento" - Azione 1 "Boschi misti a ciclo illimitato" sito in agro di Statte (TA), Località Monte S. Angelo. Proponente: Sig.ra Rosa Ardino. Comunicazione ARPA Puglia.

Rif: Nota Regione Puglia prot. n. 6024 del 05.05.2022 acquisita al prot. ARPA Puglia n. 34913 del 06.05.2022

Con la nota sopra identificata la Regione Puglia ha richiesto il parere di ARPA Puglia nell'ambito della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 27-bis c.7 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. convocata per il giorno 13.05.2022.

Si richiamano sinteticamente le caratteristiche della proposta: il progetto in esame riguarda la realizzazione di boschi misti a ciclo illimitato su terreni agricoli (17.00.00 Ha) nel territorio del Parco Naturale Regionale (PNR) "Terra delle Gravine", con un totale di 1600 piante/Ha. Le n. 4 specie forestali individuate dal proponente sono le seguenti: n. 1 specie quercina (*Quercus ilex L.*), intervallata da n. 1 conifera (*Pinus halepensis Mill.*) e da n. 2 specie accessorie (*Pistacia lentiscus, L.* e *Crataegus monogyna Jacq.*).

Si richiamano di seguito le comunicazioni intercorse nell'ambito del PAUR.

Con nota prot. Regione Puglia n. 11699 del 01.10.2019 acquisita al prot. ARPA Puglia n. 70103 del 02.10.2019 la Regione ha richiesto agli Enti coinvolti i contributi per la verifica della completezza della documentazione presentata dal proponente per il PAUR in oggetto.

Con nota prot. ARPA Puglia n. 78583 del 31.10.2019 è stato trasmesso il contributo di competenza per la fase di verifica della completezza documentale ex art. 27-bis c.3 del D.lgs 152/2006 e s.m.i., richiedendo al proponente di chiarire ed integrare gli elaborati prodotti con particolare riferimento a:

1. numero di corpi particellari interessati dall'intervento;
2. tipologia di chiudenda da utilizzare;
3. cronoprogramma aggiornato degli interventi;
4. utilizzo di mezzi meccanici per le operazioni di posa in opera della chiudenda;
5. tipologia di contenitori delle piantine in fitocella;
6. modalità di gestione del cantiere;
7. caratterizzazione dell'Area Vasta di Statte.

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto

UOS Impiantistico e Rischio Industriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
Centralino 099 9946 310
e-mail: dapta.impianti@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



Con nota prot. Regione Puglia n. 9109 del 29.07.2020, acquisita al prot. ARPA Puglia n. 48087 del 30.07.2020), la Regione ha convocato la seduta del Comitato V.I.A./A.I.A per il giorno 16.09.2020, al cui ordine del giorno¹ era prevista la discussione del progetto in oggetto.

Esaminata la documentazione integrativa in formato digitale resa disponibile sul Portale Ambientale Regionale², la scrivente Agenzia con nota prot. n. 60578 del 14.09.2020 ha formulato il proprio parere di competenza dichiarando che *“valutate le integrazioni prodotte, si ritiene che le richieste della scrivente Agenzia siano state evase e che, dalla documentazione prodotta, non si evidenziano impatti ambientali negativi significativi”*.

Con nota prot. ARPA Puglia n. 61040 del 16.09.2020, è stato formalizzato il parere prot. ARPA Puglia n. 60578 del 14.09.2020 per i lavori della seduta del Comitato V.I.A./A.I.A del 16.09.2020.

Con nota prot. Regione Puglia n. 11415 del 29.09.2020, acquisita al prot. Arpa n. 64407 del 29.09.2020, la Regione ha trasmesso il parere conclusivo (prot. Regione n. 10822 del 16.09.2020) del Comitato Regionale per la V.I.A. espresso nella seduta del 16.09.2020 ritenendo che *“gli impatti ambientali attribuibili al progetto in epigrafe possano essere considerati non significativi e negativi”*.

Con nota prot. Regione Puglia n. 15072 del 27.11.2020, acquisita al prot. Arpa n. 82872 del 27.11.2020, la Regione ha convocato la seduta di Conferenza di servizi decisoria ex art. 27-bis c.7 D.lgs 152/2006 per il giorno 16.12.2020.

Con nota prot. ARPA Puglia n. 87584 del 16.12.2020, per i lavori della Conferenza di Servizi del 16.12.2020 è stato confermato il parere prot. ARPA Puglia n. 60578 del 14.09.2020.

Con nota prot. Regione Puglia n. 6151 del 28.04.2021 acquisita al prot. ARPA Puglia n. 30431 del 28.04.2021, la Regione ha convocato la seduta della Conferenza di Servizi decisoria per il giorno 18.10.2021, successivamente anticipata al 10.05.2022 con PEC dell'AC.

Con nota prot. Regione Puglia n. 7117 del 13.05.2021, acquisita al prot. ARPA Puglia n. 35464 del 13.05.2021, la Regione ha trasmesso la determinazione motivata della Conferenza di servizi decisoria del 10.05.2021 ove risultava acquisito il parere prot. ARPA Puglia n. 60578 del 14.09.2020.

Con nota prot. Regione Puglia n. 8734 del 07.06.2021 acquisita al prot. ARPA Puglia n. 41508 del 07.06.2021, la Regione ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale n. 228 del 03.06.2021 di conclusione con esito negativo del PAUR, comprensiva dell'Allegato 1: “Determinazione motivata della Conferenza di servizi”, contenente a sua volta la D.D. n. 104/2021 del Servizio VIA e VInca di adozione del provvedimento di VIA con esito positivo.

Con nota prot. Regione Puglia n. 12272 del 26.08.2021 acquisita al prot. ARPA Puglia n. 58496 del 26.08.2021, la Regione ha nuovamente convocato la Conferenza di Servizi decisoria in modalità sincrona ai sensi dell'art. 27 bis del D.lgs 152/06 e s.m.i. per il giorno 02.09.2021, in ottemperanza all'ordinanza TAR Lecce n. 395 dell'08.07.2021 di accoglimento del ricorso rubricato al r.g. n. 934/2021 proposto dalla Azienda Agricola Ardino Rosa, per l'annullamento

¹ Aggiornato con nota prot. n. 10321 del 04.09.2020 (acquisita al prot. ARPA Puglia n. 54274 del 04.09.2020)

² <http://ecologia.regione.puglia.it/ecologia-web/download?ref=3732&doc=VIA>



previa sospensione dell'efficacia della Determinazione motivata della Conferenza di Servizi del 10.05.2021.

Con nota prot. Regione Puglia n. 12725 del 06.09.2021, acquisita al prot. ARPA Puglia n. 60243 del 06.09.2021, la Regione ha trasmesso la Determinazione motivata della Conferenza di servizi decisoria svoltasi il giorno 02.09.2021, ove risultano nuovamente richiamati il parere prot. ARPA Puglia n. 60578 del 14.09.2020 e la comunicazione prot. ARPA Puglia n. 61040 del 16.09.2020.

Con note prot. Regione Puglia n. 14326 del 04.10.2021 e n. 14421 del 06.10.2021, acquisite rispettivamente ai prot. ARPA Puglia n. 68195 del 05.10.2021 e n. 68654 del 06.10.2021, la Regione ha trasmesso la D.D. n. 396 del 30.09.2021 di conclusione con esito nuovamente negativo del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale.

Con nota prot. Regione Puglia n. 6024 del 05.05.2022 acquisita al prot. ARPA Puglia n. 34913 del 06.05.2022, la Regione ha comunicato che la Sezione Prima del TAR Lecce con Sentenza n. 549/2022 ha accolto il ricorso proposto dalla Azienda Agricola Ardino Rosa, contro la Regione Puglia e la Provincia di Taranto, per l'annullamento di diversi atti tra cui la determinazione della Conferenza di Servizi del 10.5.2021, la determinazione motivata della Conferenza di Servizi del 2.9.2021, la D.D. n. 396 del 30.9.2021.

Si richiama preliminarmente che con D.D. n. 104 del 24.03.2021 il Servizio VIA e VInCA Regionale ha determinato l'adozione del provvedimento di VIA con esito positivo, ritenendo che gli impatti ambientali attribuibili al progetto in epigrafe possano essere considerati non significativi e negativi alle condizioni ambientali riportate nel "Quadro delle Condizioni Ambientali" e demandando in sede di Conferenza di servizi PAUR gli accertamenti relativi agli aspetti paesaggistici.

Dalla lettura della sentenza TAR Lecce n. 549/2022 si evince che: "4.1 Osservato quindi, quanto al 'parere non favorevole al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica' di cui alla nota prot. AOO_145/01/09/2021/7996 della Regione Puglia, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, che lo stesso era, nei suoi tratti essenziali, così motivato: «Il progetto in oggetto riguarda la realizzazione di boschi misti a ciclo illimitato su terreni agricoli (17.00.00 Ha) con un totale di 1600 piante/Ha (...) L'Autorizzazione Paesaggistica, da rilasciare all'interno del procedimento di cui all'oggetto, deve essere fondata sul presupposto della 'legittimità dello stato dei luoghi esistente'... Dall'analisi della documentazione agli atti emerge che lo stato dei luoghi dell'area, in cui insiste l'intervento proposto, nel corso degli anni è stato modificato da uliveto ad incolto ... ed infine a seminativo, e che la trasformazione ... a seminativo è avvenuta in assenza delle necessarie autorizzazioni previste per norma (...) dalla documentazione amministrativa agli atti emerge che il Tribunale Ordinario di Taranto, Prima Sezione Penale, ha condotto un procedimento penale contro (il dante causa della ricorrente, ndr), conclusosi per prescrizione per decorrenza dei termini. Il procedimento penale ha riguardato le 'trasformazioni dello stato dei luoghi in assenza delle necessarie autorizzazioni ... limitatamente alle p.lle 17, 18,19 e 25 del FM 11 ...'. [...] il proponente era tenuto a richiedere l'autorizzazione paesaggistica per tali interventi (...) Per gli interventi effettuati nel corso degli anni, il proponente avrebbe dovuto acquisire anche il necessario nulla osta dell'Ente Gestore del Parco Terra delle Gravine (...)».

Altresì si rileva che nella nota regionale in oggetto identificata, la Regione ha evidenziato che "I Giudici del Tar Lecce hanno altresì statuito che, a fronte delle precedenti non autorizzate trasformazioni dell'area da parte del dante causa della ricorrente - da uliveto ad incolto e poi a

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente

Sede legale: Corso Trieste 27, 70126 Bari
Tel. 080 5460111 Fax 080 5460150
www.arpa.puglia.it
C.F. e P. IVA. 05830420724

DAP Taranto

UOS Impiantistico e Rischio Industriale
C.da Rondinella, ex Osp. Testa – 74123 Taranto
Centralino 099 9946 310
e-mail: dapta.impianti@arpa.puglia.it
PEC: dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it



seminativo - nessuna Autorità ha posto in dubbio che «l'attuale progetto di imboschimento, rappresenta(sse) di fatto un intervento di ripristino della naturalità dei luoghi così come presente alla data di istituzione dell'Area Protetta (2005)» e una almeno «parziale rinaturalizzazione dell'area, con effetti positivi rispetto alla situazione attuale», rilevando quindi la necessità di una ponderata valutazione da parte della Regione, che investisse nel merito il richiesto bilanciamento dei diversi interessi in gioco».

Tutto quanto sopra rappresentato, tenuto conto che il Servizio VIA e VInCA Regionale ha già rilasciato il giudizio di compatibilità ambientale con D.D. n. 104 del 24.03.2021, che l'ordine del giorno dei lavori della Conferenza di Servizi del 13.05.2022 riguarda "1. aggiornamento dei pareri definitivi sulla scorta della documentazione agli atti con particolare riferimento agli aspetti paesaggistici e alle norme autorizzative previste dalla L.r. n. 6/2011, in ossequio alla Sentenza resa dal Tar Lecce", fatte salve le valutazioni di merito dell'Ente di Gestione del Parco Naturale Regionale (Provincia di Taranto) con riferimento al rispetto dei requisiti della L.R. n. 18/2005 e smi, nonché quelle della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia in materia di autorizzazione paesaggistica, si evidenzia che nella documentazione in atti³, limitatamente agli aspetti di Valutazione di Impatto Ambientale, non si identificano elementi tecnici aggiornati rispetto a quanto già valutato con parere prot. ARPA Puglia n. 60578 del 14.09.2020, che pertanto si conferma.

Si rimette per il prosieguo.

Data, 12/05/2022

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Chim. Vittorio Esposito

Il Dirigente
Dott. Ing. Roberto Primerano

Il Collaboratore Tecnico Professionale
Dott. Flavio Pompigna

³ <http://ecologia.regione.puglia.it/portal/VIA/Elenchi/Procedure+VIA>



PROVINCIA DI TARANTO
Ente di Gestione provvisoria
Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine"



Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali
Servizio VIA VINCA
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: ID_VIA_473: procedura finalizzata al rilascio del PAUR ai sensi dell'art. 27bis del D. lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii. P.S.R. 2014-2020 Misura 8 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste" Sottomisura 8.1 "Sostegno alla forestazione/all'imboschimento" Azione 1 "Boschi misti a ciclo illimitato" sito in agro di Statte (TA), Località Monte S. Angelo. Proponente: Rosa Ardino. **CDS 13.05.2022**

Con riferimento alla convocazione di C.D.S. in oggetto (*prot. r_Puglia/Aoo_089-05-05/2022/6024*), acquisita al prot. prov.le n. 14599 del 06/05/2022, si significa quanto segue.

L'unico punto all'o.d.g. della Conferenza recita:

1 aggiornamento dei pareri definitivi sulla scorta della documentazione agli atti con particolare riferimento agli aspetti paesaggistici e alle norme autorizzative previste dalla L.r. n. 6/2011, in ossequio alla Sentenza resa dal Tar Lecce.

Tuttavia, dalla lettura della Sentenza del TAR LECCE n. 549/22, nonché dalle premesse riportate nella summenzionata lettera di convocazione, si rileva che il *dictum* del primo giudice non è quello per cui questa amministrazione debba aggiornare il proprio parere definitivo, compiendo ulteriori approfondimenti istruttori, come richiesto da Codesta Regione, piuttosto quello per cui è l'amministrazione precedente a doversi rideterminare sull'istanza *de qua*, dando conto del percorso logico e motivazionale seguito, quanto alla valutazione sul merito delle posizioni prevalenti già espresse dalle amministrazioni coinvolte nel procedimento.

Per quanto precede, questa Provincia conferma i propri pareri già in atti.

Si rimette per il prosieguo.

Il Funzionario

Dott. For. Filippo Bellini



Il Dirigente
Ing. Aniello Polignano